

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 30

(Biblioteche d'interesse regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:

- a) biblioteche di conservazione;
- b) biblioteche specializzate;
- c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:

- a) arco di tempo di apertura al pubblico;
- b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
- c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
- d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
- e) presenza di personale specializzato;
- f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;
- g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti.

(1)

2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.

(3)

3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'articolo 26. A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima.

(2)(4)

4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 40, lettera c), L. R. 14/2016

2 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020

4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2020